



PROVINCIA DI RAVENNA

## PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI

- **Vista** la Direttiva 7/7/1998 del Ministero dei Lavori Pubblici avente per oggetto "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art.7 del Nuovo Codice della Strada";
- **dato atto** che con la suddetta Direttiva i Sindaci dei Comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle Regioni ai sensi dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 20/05/1991 possono vietare, previa emanazione di apposita ordinanza, la circolazione entro i centri abitati agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal Decreto interministeriale emanato in data 05/02/1996 come modificato dal D.M. 07/08/2000 da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Sanità;
- **che tutti** i Comuni del territorio Provinciale si sono resi disponibili a rilasciare le autorizzazioni alle officine con apparecchiature idonee alle verifiche sulle emissioni veicolari al fine di consentire a tutti i residenti della Provincia di Ravenna un più facile accesso al servizio;
- **preso atto** che nell'ambito degli impegni contenuti nell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria sottoscritto il 15/07/2002 tra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 204 del 29/07/2002, all'art.2 lettera e) era prevista l'introduzione, a partire dal 01/01/2003 dell'obbligo del controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) per tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio della Regione Emilia Romagna, impegno confermato anche nei successivi Accordi di Programma Annuali sottoscritti tra gli stessi soggetti istituzionali;
- **dato atto** altresì che annualmente viene sottoscritto l' "Accordo di Programma", tra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sulla qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 02/04/2002, n. 60;
- **che** anche in tale Accordo, è previsto l'impegno a proseguire il controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) di tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio regionale e potenziare contestualmente l'attività di vigilanza;
- **che** in base alle norme vigenti il controllo delle emissioni può essere effettuato dalle imprese di cui all'art.1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28/02/1994, che dispongano di idonei sistemi di misurazione omologati;
- **che** in base alla normativa vigente, il controllo delle emissioni per l'ottenimento del bollino blu deve essere effettuato secondo la seguente periodicità: in sede di prima revisione, ossia alla scadenza del 4° anno di vita del veicolo, e successivamente ogni due anni;
- **che** negli anni in cui il veicolo non è soggetto a revisione dovrà essere effettuato comunque il controllo per il rilascio del bollino blu entro i successivi 12 mesi dalla revisione;
- **preso atto** della positiva conduzione e andamento dei controlli dei gas veicolari previsti dal precedente Protocollo Provinciale in materia di "Bollino Blu", sottoscritto in data 27/10/2003 e successiva revisione con delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 11/07/2006;
- **Vista** la relazione di Arpa contenente l'analisi dei dati ricevuti dai Centri Revisione e delle verifiche effettuate nel corso di validità del precedente protocollo;

## TRA

- La Provincia di Ravenna**
- I Comuni della Provincia di Ravenna**
- La Sezione Provinciale dell'Arpa di Ravenna**
- Il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna**
- AIRA CNA e CONFARTIGIANATO Autoriparazione; rappresentative degli Autoriparatori e delle Autofficine Concessionarie che intervengono attraverso i rispettivi responsabili di Categoria**
- Le Associazioni dei consumatori interessate**
- Le Associazioni ambientaliste interessate**

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**LA PROVINCIA DI RAVENNA**, come previsto dagli Accordi di Programma Regionale, si impegna a proseguire, con il presente Protocollo di Intesa, l'applicazione sul proprio territorio, con criteri omogenei, dell'iniziativa per il controllo delle emissioni veicolari denominata "bollino blu", prevista dalla Direttiva 07/07/98 e dal Decreto 28/2/94.

**I COMUNI** firmatari del presente Protocollo di Intesa si impegnano:

1. ad autorizzare le officine, che dispongano di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli di cui al D.M. n. 628 del 23/10/1996 e successive circolari esplicative ed applicative, acquisendo la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti tecnici e delle attrezzature previste dal Disciplinare Tecnico;
2. a rilasciare alle Aziende, oltre alla specifica autorizzazione, il "Disciplinare tecnico per l'esecuzione dei controlli dei gas di scarico degli autoveicoli"; tali documenti devono risultare in linea con l' allegato, facente parte integrante del presente atto;
3. a consegnare alle officine autorizzate i bollini blu, acquistati e distribuiti da Arpa ai Comuni, fornendo anche l'apposito contrassegno – sempre fornito da Arpa – per agevolare gli utenti nell'individuazione delle Aziende autorizzate, aderenti all'operazione "bollino blu";
4. ad escludere dall'applicazione del bollino blu le seguenti categorie di veicoli:
  - a) i veicoli registrati come storici;
  - b) gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell' art.138 del D.Lgs 20.04.92 n.285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  - c) gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni;
  - d) i veicoli a trazione elettrica;
  - e) i veicoli con targa estera di proprietà di persone **non** residenti sul territorio regionale;;
  - f) autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà di persone **non** residenti sul territorio regionale;
  - g) i veicoli d'epoca e d'interesse collezionistico, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
  - h) i veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco.
5. ad emettere l'ordinanza che dispone le modalità alle quali devono attenersi i Centri di Revisione e le officine autorizzate al rilascio del bollino blu aventi sede operativa sul proprio territorio;
6. a valutare l'opportunità di introdurre sul proprio territorio l'obbligo del bollino blu.
7. nel caso in cui sul territorio (o parte di esso) viga l'ordinanza che prevede il controllo dei gas di scarico ed il conseguimento del bollino blu per i veicoli soggetti, a produrre annualmente una statistica sull'azione di vigilanza svolta;

**ARPA** si impegna :

1. a predisporre i bollini blu previsti dal Decreto 28/02/94 e dalla Direttiva 07/07/98;
2. a predisporre il contrassegno previsto dall'art.6 della Direttiva 07/07/98 del Ministero dei LL.PP.;
3. a distribuire i bollini ed il contrassegno sopracitato ai Comuni per il loro rilascio alle officine che partecipano all'iniziativa "bollino blu";

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**SETTORE: AMBIENTE E SUOLO**

telefono: 0544/ 258212

Protocollo Bollino Blu

4. a mantenere il costo del bollino ad 1 euro +IVA per il controllo "ordinario" dei gas di scarico ed al costo di 0,50 euro + IVA per l'attestazione in sede di revisione;
5. a distribuire gratuitamente e direttamente il bollino blu al Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna;
6. ad effettuare i controlli sulle officine e CR aderenti all'iniziativa bollino blu che operano sul territorio provinciale o che sono state autorizzate dai comuni della Provincia di Ravenna ma che operino fuori dal territorio provinciale;
7. a fornire alle Amministrazioni pubbliche aderenti all'iniziativa una relazione con cadenza annuale contenente le risultanze dell'elaborazione dei dati ricavati dall'invio dei data base dei Centri di Revisione e dei sopralluoghi effettuati;
8. a collaborare alla redazione di ulteriore ed adeguato materiale informativo sull'iniziativa con i Comuni, la Provincia e le Associazioni di Categoria e sentite le associazioni dei consumatori firmatarie del presente protocollo.

**IL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA** si impegna:

- 1 a rilasciare, all'atto delle operazioni di revisione dell'autoveicolo, a seguito di esito positivo del controllo dei gas di scarico al proprietario dell'autoveicolo il bollino di colore blu da applicarsi al parabrezza dell'automobile ed il certificato previsto dalla Direttiva 07/07/98 con le informazioni previste;
- 2 a richiedere direttamente ad Arpa i bollini blu nel numero necessario ad assolvere a quanto disposto dal precedente art.1. Tali bollini verranno consegnati gratuitamente al Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna;
- 3 ad effettuare il controllo delle emissioni inquinanti.

**AIRA CNA e CONFARTIGIANATO RIPARAZIONE** si impegnano :

1. ad attivare la più larga partecipazione dei propri aderenti all'iniziativa "bollino blu";
2. ad informare le imprese interessate alla partecipazione all'iniziativa relativamente ai requisiti ed alla documentazione necessaria per la richiesta da presentare al Sindaco, nonché a fornire loro ogni altro ulteriore elemento informativo necessario;
3. a partecipare alla campagna informativa e di comunicazione con materiali concordati con Arpa, Comuni e Provincia di Ravenna nelle modalità da stabilire;
4. a far sì che le ditte aderenti alle organizzazioni firmatarie che intendono partecipare all'iniziativa "bollino blu", per le operazioni di verifica delle emissioni veicolari, le operazioni accessorie e il rilascio del bollino, applichino le seguenti tariffe:

<b>Autoveicoli a benzina</b>	<b>€ 13,50 comprensivo di bollino + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli diesel</b>	<b>16,50 comprensivo di bollino + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli diesel non autovetture</b>	<b>€ 19,50 comprensivo di bollino + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli con doppia alimentazione benzina/gas (metano e GPL)</b>	<b>€ 16,50 comprensivo di bollino + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli a benzina immatricolati prima del 01/01/88 .</b>	<b>€ 11,00 comprensivo di bollino (semestrale) + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli diesel immatricolati prima del 01/01/88.</b>	<b>€ 13,50 comprensivo di bollino (semestrale) + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli diesel non autovetture immatricolati prima del 01/01/88</b>	<b>€ 16,50 comprensivo di bollino (semestrale) + IVA dovuta per il bollino</b>
<b>Autoveicoli con doppia alimentazione benzina/gas (metano e GPL) immatricolati prima del 01/01/88</b>	<b>€ 14,00 comprensivo di bollino (semestrale) + IVA dovuta per il bollino</b>

5. **a che le officine**, aderenti all'operazione "bollino blu", associate a CNA e CONFARTIGIANATO, la cui attività sarà pubblicizzata nelle forme sottodescritte, si impegnino a:
  - a) ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli del gas di scarico degli autoveicoli;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**SETTORE: AMBIENTE E SUOLO**

telefono: 0544/ 258212

Protocollo Bollino Blu

- b) esporre il contrassegno rilasciato dal Comune a seguito dell'inserimento nell'elenco delle officine autorizzate;
- c) rilasciare, a seguito del controllo, il bollino blu;
- d) in caso di bollino blu rilasciato in sede di revisione veicolare, nel costo complessivo sia ricompreso il rilascio del bollino blu poiché il controllo delle emissioni veicolari è parte integrante della revisione. Le Aziende abilitate non dovranno pertanto aggravare i costi arbitrariamente, internalizzando il costo del bollino. Allo scopo i bollini per la revisione veicolare saranno distribuiti da Arpa e Comuni al costo ridotto di 0,50 euro + IVA. Resta inteso che le Pubbliche Amministrazioni provvederanno, tramite materiali ed azioni specifiche, a promuovere e dare visibilità ai centri di revisione che sceglieranno di non far pagare agli utenti il costo di 0,50 euro + IVA per il bollino blu;
- e) applicare le tariffe stabilite dal presente Protocollo;
- f) resta inteso che gli importi indicati nel presente Protocollo, comprendono l'effettuazione del controllo, secondo le modalità stabilite dagli atti autorizzativi e dal disciplinare tecnico rilasciati, gli eventuali interventi di semplice regolazione, nonché il rilascio della certificazione di positivo superamento del controllo e del bollino blu. Non sono invece da intendersi compresi eventuali interventi di manutenzione dei veicoli che risultassero non a norma. Resta altresì inteso che l'utente, ricevuta dall'officina l'informazione di eventuali anomalie, abbia il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, presso altre imprese. In tal caso il bollino potrà essere rilasciato dall'impresa che ha eseguito la riparazione. Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che ha effettuato anche il primo controllo, l'utente pagherà una sola volta (vale a dire che è compreso il secondo controllo dopo gli interventi di riparazione o messa a punto);
- g) seguire le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli prescritte delle norme vigenti, nonché le procedure previste dagli atti autorizzatori e disciplinari ad esse allegati;
- h) a riferire al proprio Comune ed alla Provincia di Ravenna, anche tramite le associazioni di categoria, eventuali criticità riscontrate che richiedessero l'adeguamento delle procedure stabilite;
- i) rilasciare al proprietario del veicolo il certificato previsto dalla Direttiva 07/07/98 con riportata la data del controllo, il tipo e la targa del veicolo, i risultati dei controlli e la ragione sociale della officina esecutrice. Tale documento dovrà essere conservato, a cura dell'automobilista, a bordo del veicolo ed esibito in caso di controllo. Una seconda copia del certificato dovrà essere trattenuta in officina con lo stampato emesso dallo strumento durante la prove;
- j) limitatamente ai CR, ad inviare semestralmente ad ARPA copia del data base contenente i risultati del controllo dei gas di scarico effettuato sia in occasione delle revisioni sia dei bollini blu rilasciati, integrato dal dato relativo ai km totali percorsi da ogni veicolo. Durante le ispezioni effettuate dai tecnici di ARPA, nei data base dei CR deve essere inoltre possibile la consultazione delle prove relative alla revisioni e/o bollini blu che hanno avuto esito negativo;
- k) per tutte le officine (CR e non) a conservare in archivio copia dei certificati relativi al BB rilasciati nell'ultimo anno, da esibire in sede di ispezione.

## LE PARTI CONGIUNTAMENTE

- prendono atto che la Provincia di Ravenna ed i Comuni firmatari potranno estendere quanto concordato nel presente Protocollo alle imprese non associate che intendano partecipare all'operazione di controllo degli autoveicoli, purché in possesso dei requisiti richiesti e con l'impegno di osservare le modalità previste dal presente protocollo e dal disciplinare tecnico;
- sono consapevoli che Provincia di Ravenna ed i Comuni, tramite Arpa, provvederanno ad effettuare i controlli presso le officine avvalendosi degli organi di controllo e sorveglianza, fermi i provvedimenti previsti nel caso di rilevata inadempienza;
- si impegnano a mettere in campo azioni concrete tese a sensibilizzare gli automobilisti sull'obbligo di effettuare il controllo periodico delle emissioni dei gas di scarico e di esporre il bollino blu. Tale campagna di sensibilizzazione potrà vedere impegnate Polizia Provinciale e Polizie Municipali dei Comuni firmatari in attività anche di informazione/formazione agli automobilisti sull'iniziativa oggetto del presente protocollo;
- convengono di approvare, con il presente protocollo di intesa, l'allegato disciplinare di cui all'art. 6 della Direttiva 7/7/98 del Ministero dei Lavori Pubblici, parte integrante del Proto-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**SETTORE: AMBIENTE E SUOLO**

telefono: 0544/ 258212

Protocollo Bollino Blu

collo stesso, contenente fra l'altro gli obblighi e gli impegni che le officine abilitate assumono nei confronti dei Comuni e della Provincia di Ravenna;

- concordano che la durata del presente protocollo d'intesa è **di cinque anni** dalla sottoscrizione del presente Atto.

Ravenna , li

Per la Provincia di Ravenna	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per il Comune di .....	
Per l'ARPA di Ravenna	
Per il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna	
Per le Associazioni di Categoria interessate:	
AIRA CNA	
Confartigianato AUTORIPARAZIONE	
Le Associazioni dei consumatori	
Le Associazioni Ambientaliste	

## DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI

### A) Soggetti autorizzabili

I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dal Comune risultano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie sotto riportate.

1. Ufficio provinciale DTT di Ravenna, o imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n° 360 del 10/09/1993 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285" e cioè "imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione o consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni, alle quali il Ministro dei trasporti o la Provincia con propri atti abbiano affidato l'esercizio delle attività di revisioni periodiche dei veicoli a motore".
2. Imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto" come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" o imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Queste imprese devono dimostrare al Comune del territorio in cui vi è la sede operativa, il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle attrezzature per il continuo e corretto esercizio delle attività di verifica e controllo dei gas di scarico precisati nel presente disciplinare.

#### ***Il Comune rilascia ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni:***

- 1. l'autorizzazione al controllo dei gas di scarico;***
- 2. l'apposito contrassegno previsto all'art. 6 della Direttiva 07/07/1998 da esporre in modo ben visibile all'esterno dei locali.***

In caso di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività dell'impresa, cessazione di ramo aziendale, trasformazione societaria, trasferimento di esercizio nonché della sede legale o amm.va, ecc. ovvero rinuncia all'effettuazione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta al Comune del territorio in cui vi è la sede operativa, al fine di apportare le dovute modifiche alla autorizzazione o di revocare l'atto.

***I soggetti autorizzati potranno provvedere al ritiro dei bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale presso il Comune – Servizio Ambiente, al costo di 1 euro + IVA per il controllo "ordinario" dei gas di scarico con rilascio del Bollino Blu e del costo di 0,50 euro + IVA, per l'attestazione in sede di revisione con rilascio del Bollino Blu. Il costo del bollino è da considerarsi quale rimborso spese per la gestione amministrativa, statistica, tecnica e contabile.***

### B) Apparecchiatura di verifica

Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, valide al fine della campagna controllo gas di scarico devono essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo provvedimento che la direzione generale della M.C.T.C.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**SETTORE: AMBIENTE E SUOLO**

telefono: 0544/ 258212

Protocollo Bollino Blu

intenda adottare per aggiornare la normativa in relazione all'evolversi della tecnologia. Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica e a **taratura almeno annuale**.

Copia della documentazione di taratura dovrà essere conservata, per almeno cinque anni, presso l'officina ed esibita in occasione dei controlli periodici effettuati da ARPA. La mancata effettuazione della taratura entro i termini previsti (almeno annuale), sarà oggetto di sanzione e segnalazione al Comune di competenza. Il Comune richiederà l'invio, entro i successivi 30 gg., della documentazione sopraccitata; dopo tale termine, in caso di mancato inoltro, procederà all'eliminazione del nominativo dall'elenco delle officine autorizzate ed al ritiro del contrassegno.

### *C) Limiti e modalità della verifica*

I limiti e le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio 1996, Circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002.

Ai soggetti autorizzati, tenuto conto del Comune ove risiede l'officina, è fatto obbligo di attenersi ai disposti della rispettiva Ordinanza Comunale.

### *D) Attestazione verifica*

I soggetti autorizzati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, attuato il controllo con esito positivo, secondo i limiti e la procedura stabilita al punto C) del presente Disciplinare, rilasciano ai proprietari dell'autoveicolo sottoposto al controllo, un'attestazione consistente in:

- a) un certificato timbrato e firmato dal quale si deducano ragione sociale della officina esecutrice, data di controllo, tipo e targa del veicolo e valori delle emissioni inquinanti rilevate;
- b) un bollino autoadesivo, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel mese del controllo con apposto sul retro il timbro dell'impresa.

Il bollino dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato dovrà essere conservato insieme alla carta di circolazione.

I Centri di Revisione (CR), dotati di un opportuno SW di estrazione dei dati relativi ai controlli sulle emissioni dei veicoli sia in sede di revisione sia di solo controllo dei gas di scarico (bollino blu), **devono inserire** nel format elettronico utilizzato nel corso della verifica **l'indicazione dei km percorsi dal veicolo**.

Per gli stessi CR dovrà inoltre essere possibile la consultazione delle prove relative alle revisioni e/o bollino blu che hanno avuto esito negativo.

I CR devono, con cadenza semestrale (**entro il 30 di luglio ed entro il 15 di gennaio di ogni anno**), trasmettere per via telematica ad ARPA di Ravenna copia del data base dei controlli effettuati, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [bollinoblu.ra@arpa.emr.it](mailto:bollinoblu.ra@arpa.emr.it).

Una copia dei certificati prodotti nell'ambito dei controlli per il rilascio del bollino blu (centri di revisione ed officine), deve essere conservata per almeno un anno presso la sede operativa dell'officina.

I gestori dovranno essere in grado di esibire tale documentazione nel corso dei controlli periodici effettuati dai tecnici di ARPA.

Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni previste dal Protocollo di intesa Provinciale e dalle singole Ordinanze Comunali in materia di "Bollino Blu".

### *E) Ispezioni e verifiche sui soggetti abilitati*

Potranno in ogni momento essere effettuati controlli specifici, da parte di tecnici dell'ARPA, sulle apparecchiature tecniche utilizzate per le verifiche, sulle modalità di effettuazione dei controlli, sulla corretta compilazione delle copie dei referti tecnici rilasciati agli automobilisti (certificati), nonché sui veicoli già controllati in uscita dalle Officine.

Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali, delle idonee attrezzature e del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, così come richiesto, dovranno sussistere per tutto il periodo dell'autorizzazione, come dichiarato all'atto dell'adesione alla campagna.

I controlli e le verifiche potranno essere attuate in modo sistematico, o a campione, sia sulle officine abilitate, sia sui veicoli che hanno superato positivamente le prove dei gas di scarico in uscita dalle officine e CR.

### *F) Penali*

La penale da applicarsi in caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è quantificata da **€ 150,00 a € 600,00**.

In particolare è oggetto di sanzione:

- Il rilascio dell'attestato a veicoli non idonei;
- L'utilizzo di strumentazione non omologata;
- La mancata taratura periodica degli strumenti utilizzati per il controllo;
- Le difformità nella modalità di esecuzione delle verifiche rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare e nella specifica normativa riscontrabili nelle prove effettuate durante le ispezioni e nei certificati rilasciati per le revisioni o per il bollino blu;
- La mancata conservazione nella sede ove viene svolta l'attività, dei certificati compilati per il rilascio del bollino blu;
- Il mancato inoltro dei dati informatizzati da parte dei CR nei tempi previsti.

Si potrà inoltre provvedere alla sospensione dell'autorizzazione, fino alla dimostrata rimozione del problema tecnico che impedisce la regolare attività di analisi dei gas di scarico.

Avverso la constatazione di addebito, è data facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto motivato, eventuali controdeduzioni in forma scritta; tali controdeduzioni saranno esaminate da ARPA che valuterà la sussistenza o l'infondatezza delle motivazioni addotte.

Relativamente ai CR, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri di Ravenna per eventuali ulteriori provvedimenti, qualora ne ricorrerono gli estremi.

### *G) Costo della verifica*

Il costo massimo del controllo che prevede, in caso positivo: il rilascio del bollino e del certificato,

eventuali semplici interventi di regolazione ed il successivo secondo controllo da parte della stessa officina, è stabilito in sede di Protocollo di intesa tra la Provincia e le Associazioni di categoria interessate.

Nelle tariffe concordate non sono compresi interventi di manutenzione diversi dalla semplice regolazione. Le eventuali regolazioni o manutenzioni degli autoveicoli non a norma potranno essere eseguite a cura del proprietario dell'autoveicolo anche presso officine diverse da quelle in cui è stato effettuato il controllo. In tal caso il proprietario del veicolo dovrà pagare nuovamente per il secondo controllo dei gas. Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che ha effettuato anche il primo controllo, l'utente pagherà una sola volta (vale a dire che è compreso il secondo controllo dopo gli interventi di riparazione o messa a punto);

Per le officine di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 la tariffa verrà pagata dal proprietario del veicolo soltanto se il controllo dei gas di scarico non coincide con la revisione.